

In Emilia-Romagna, con l'annata agraria 2008-2009, entrano in vigore per tutti gli allevamenti le nuove disposizioni regionali di attuazione della "Direttiva nitrati" ai sensi del D.m. 7 aprile 2006, che modificano le precedenti norme dettate dalla legge regionale 50/95.

ATTUAZIONE IN DUE FASI DISTINTE

A differenza di quanto previsto in altre regioni, le norme dell'Emilia-Romagna prevedono due distinte fasi di attuazione.

La prima riguarda la comunicazione all'Amministrazione provinciale (o a più Amministrazioni, se si opera in terreni dislocati in più province) delle informazioni strutturali (tipo di allevamento e consistenza media annuale, effluenti prodotti e ceduti, capacità di stoccaggio, azoto al campo dopo lo stoccaggio ed altro trattamento, superficie disponibile a qualsiasi titolo).

Ad oggi la prima comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2008. Altre comunicazioni hanno tempi indeterminati, perché funzionali all'accadere di eventi che modificano le situazioni aziendali iniziali, e devono essere rese note alla Provincia. Sono esclusi dalla comunicazione gli allevamenti con produzione annuale di azoto al campo entro 3.000 kg, se con terreni in zone ordinarie; entro 1.000 kg se con terreni in "zone vulnerabili".

La seconda fase attiene più direttamente alla gestione e all'utilizzazione degli effluenti nella coltivazione: questa può formalmente iniziare dall'1 marzo 2009, cioè al termine del periodo di divieto all'utilizzazione degli effluenti, e comunque in genere non prima di 30 giorni dall'invio della comunicazione

ZOOTECNIA E AMBIENTE

Direttiva nitrati: nuove norme per gli allevamenti

Gli adempimenti per l'annata agraria 2008-2009. Il "piano di utilizzazione agronomica" non va presentato e si può preparare dopo la comunicazione delle informazioni strutturali.

alla Provincia, che può stabilire tempi diversi. A tale data, è previsto che:

- gli allevamenti con terreni in "zone vulnerabili" che producono annualmente oltre 3.000 kg di azoto al campo;
- quelli soggetti alla "Autorizzazione integrata ambientale" (AIA);
- gli allevamenti bovini con oltre 500 UBA (unità di bovino adulto)

siano dotati di un documento tecnico, cioè il *piano annuale di fertilizzazione* (Piano di utilizzazione agronomica - PUA, semplificato o completo), da conservare in azienda o in altra sede comunicata alla Provincia. Il piano può subire variazioni fino al 31 agosto: in seguito si assume come definitivo sino al termine dell'annata agraria e all'inizio del periodo di divieto allo spandimento, che dal 2009, in genere (fatte salve le specifiche deroghe per ambiti colturali o a causa di andamenti meteorologici siccitosi) decorre dal 1° novembre al 28 febbraio.

La normativa nazionale prevede che in aziende senza allevamento e con terreni in "zone vulnerabili" anche l'impiego dei fertilizzanti azotati commerciali sia regolato: in Emilia-Romagna tali adempimenti, stabiliti per superfici superiori a 5 ettari di terreno in "zone vulnerabili", comportano il rispetto di dosi

massime di azoto definite per coltura.

Tutte le aziende interessate devono registrare gli interventi di fertilizzazione entro dieci giorni dall'effettuazione.

La scelta della Regione Emilia-Romagna di sancire una netta separazione tra la comunicazione alle Province dei dati strutturali

ANDREA GIAPPONESI
Servizio Sviluppo
del Sistema Agroalimentare,
Regione Emilia-Romagna



Foto Diathea Agricoltura

e l'approntamento del piano di fertilizzazione (PUA completo e semplificato) è stata dettata dall'esperienza non positiva acquisita con l'applicazione della legge regionale precedente (il PUA allora doveva essere allegato alla domanda di autorizzazione). Infine, va precisato che attualmente le altre Regioni prevedono invece il PUA come allegato alla comunicazione. ■